

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORENZO ACQUARONE

**La seduta comincia alle 9.**

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Brugger, Detomas, Rodighiero e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Sono altresì considerati in missione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, i deputati membri della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali facenti parte del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge, in relazione alla riunione del medesimo in data odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 9,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

**(Dichiarazioni del PM del processo De Lorenzo sull'onorevole Maria Pia Garavaglia)**

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Giovanardi n. 2-00440 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

L'onorevole Giovanardi ha facoltà di illustrarla.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, credo che lei abbia detto bene: oggi trattiamo del tema della giustizia e, con più precisione, di che tipo di considerazione abbia della giustizia questo Governo, ammesso che abbia una qualche idea di cosa sia la giustizia.

Questa interpellanza si inserisce in una situazione più complessiva, che è la seguente: la Croce rossa è stata amministrata fino a poco tempo fa da un commissario straordinario, l'onorevole Maria Pia Garavaglia; nell'autunno 1997, la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, sollecitata da più parti, ha avviato un'indagine conoscitiva sulla Croce rossa, nel corso della quale ha lavorato per mesi svolgendo una serie di audizioni di tutte le componenti della Croce rossa - il commissario straordinario, i direttori, i vari presidenti - giungendo a depositare, nel mese di novembre, un documento conclusivo, redatto dall'onorevole Lumia ed approvato all'unanimità, che è stroncatorio della malagestione dell'organismo. In esso si trovano accenni durissimi su quanto accadeva all'interno della Croce rossa.

Il contenuto del documento conclusivo è stato poi assunto e fatto proprio dal Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame

della legge finanziaria, nel quale venivano ancora una volta sottolineati questi aspetti negativi. Ora, questo Governo ha davvero un senso alto della giustizia! Vi sono ancora due alti ufficiali, Loi e Fiore, che hanno abbandonato i loro incarichi ormai un anno fa, naturalmente su pressione anche del Governo, i quali attendono di conoscere la loro sorte rispetto alle note vicende della Somalia, su cui ormai da nove mesi sta indagando una commissione governativa, con tutte le polemiche che sono sorte nel frattempo. Abbiamo inoltre avuto casi recenti in cui alti ufficiali sono stati rimossi su due piedi dai loro incarichi: pur essendo assolutamente innocenti sono stati accusati e ritenuti responsabili di episodi di nonnismo che non li riguardavano assolutamente in maniera diretta.

Personalmente, ebbi qui a sottoporre all'attenzione del ministro di grazia e giustizia un altro caso avvenuto in Croce rossa, perché, di fronte al rigore utilizzato per i 12 mila uomini impegnati in Somalia, ritenni opportuno segnalare una denuncia di violenza carnale a carico di un volontario del soccorso di Reggio Emilia, che aveva condotto tra l'altro allo sciopero di tutti i volontari della città, i quali non volevano che questa persona, accusata di aver violentato una minorenne, potesse prestare ancora servizio. Ebbene, questo Governo mi ha risposto che non si poteva neppure sospenderla dal servizio, perché fino alla sentenza passata in giudicato anche chi è accusato di violenza carnale può continuare a prestare la propria opera nella Croce rossa (stessa risposta venne data dall'interno dell'organizzazione).

In questo contesto, è intervenuta anche la Corte dei conti: è arrivata a tutti i presidenti di gruppo della Camera, tramite il Presidente Violante, una sua relazione che segnala al Parlamento come il bilancio della Croce rossa sia disastroso, come la sua conduzione nel 1996 sia stata censurabile per una serie di aspetti. Si è creata così anche una situazione kafkiana. Proprio oggi ho avuto modo di scrivere al Presidente della Camera e ai presidenti di

gruppo che il nostro è uno strano sistema. La Corte dei conti segnala a noi, Parlamento, che la gestione della Croce rossa è disastrosa, ma noi eravamo già arrivati a queste conclusioni tre mesi fa, avendo già concluso un'indagine conoscitiva, e cosa succede? Nell'inerzia assoluta del Governo l'onorevole Maria Pia Garavaglia, dopo essersi precostituito il corpo elettorale, come commissario straordinario, si è fatta eleggere presidente, esattamente un mese fa. Quindi, ha trovato il modo, rispetto alla censura del Parlamento e alla censura della Corte dei conti, e con la copertura del ministro Bindi, che dovrebbe avere il controllo sulla Croce rossa, di arrivare a farsi eleggere presidente. E questo dopo aver detto nella competente Commissione parlamentare che sarebbe stata lungi da lei l'idea — oltre tutto non aveva neanche la eleggibilità attiva e passiva come commissario straordinario — di diventare presidente e dopo aver motivato la sostituzione dei vari presidenti provinciali con la tesi che sarebbe stato immorale che qualche presidente provinciale potesse approfittare della sua carica per concorrere all'elezione dei nuovi organi.

Davanti a questa situazione di inerzia del Governo, si inserisce anche questa interpellanza; diciamo, una variazione sul tema. Certi interrogativi sorgono quando si leggono — si leggono! — in atti giudiziari giudizi di questo tipo, pronunciati dal pubblico ministero del processo contro Francesco De Lorenzo, riferiti all'ex deputato Maria Pia Garavaglia: «Una persona delle imprese farmaceutiche», quando era sottosegretario alla sanità, chiedeva erogazioni, sollecitava finanziamenti, gradiva «regali», induceva gli industriali persino «ad acquistare centinaia di copie di un proprio libro», si faceva cortesemente prestare «per un anno» il telefono cellulare da un imprenditore, di cui l'imprenditore medesimo continuava a pagare la bolletta. Ora, queste affermazioni si inseriscono nel contesto di cui sopra e pongono al Governo questa domanda, che giro anche al Presidente della Camera: cosa ci sta a fare il Parlamento?

Qualcuno mi dovrebbe spiegare qui dentro che concetto c'è della sovranità popolare, perché si fanno le elezioni, perché si elegge una Camera dei deputati. Gli organi di questa Camera dei deputati perdono o guadagnano, a seconda dei punti di vista, mesi per indagare su una situazione, miracolosamente trovano l'unanimità (perché la relazione del collega Lumia della sinistra democratica è stata approvata da tutti i gruppi presenti in Commissione, tutti, dalla destra alla sinistra), arrivano ad esprimere posizioni durissime rispetto ad un certo tipo di gestione, posizioni che vengono ribadite dalla Corte dei conti, e oggi io sono qui ad interpellare un Governo che con l'inerzia del ministro Bindi ha avallato il fatto che all'interno della Croce rossa sia avvenuta questa nomina. Naturalmente, la Croce rossa è già spaccata, ci sono ricorsi, siamo di nuovo in una situazione di ingovernabilità, di disastro gestionale. Chi risponde di queste cose?

Questo è il contesto in cui si colloca questa interpellanza, che poi naturalmente richiama un altro tema generale — ma questo ci porterebbe fuori tema rispetto alla Croce rossa — che è quello della giustizia e dei pubblici ministeri: qualcuno finisce in galera per certe accuse, qualcuno rimane a piede libero, qualcuno va a fare il presidente, nel momento stesso in cui uno di questi pubblici ministeri dice in aula certe cose. Non si capisce perché, rispetto a determinate accuse, ci siano sempre questi doppi pesi, queste doppie misure: ci sono i fortunati, ci sono gli sfortunati, c'è chi paga e chi non paga. De Lorenzo in quell'occasione disse: « posso essere responsabile di quello che ho fatto, non dei provvedimenti presi dal Parlamento » e in quel contesto il pubblico ministero disse: « ma la Commissione sanità della Camera è fatta di complici »; lo sa bene il ministro Bogi, perché uno di quelli che era indicato dal pubblico ministero come complice e colluso nell'attività di malaffare di De Lorenzo era proprio il ministro Bogi.

Allora, qualcuno risponderà: o risponderanno quelli che sono accusati di certe

cose, una volta che si siano trovate le prove che abbiano fatto qualcosa di male, o risponderà il pubblico ministero che ha fatto queste affermazioni, se sono temerarie, rispetto alla Camera dei deputati, o risponderà la Garavaglia, se è vero come è vero che quest'Assemblea, un suo organo rappresentativo all'unanimità e la Corte dei conti hanno sollevato questi rilievi così tassativi, così duri nei suoi confronti. Ad oggi, però, nel momento in cui illustro questa interpellanza, il Governo fa finta di niente. Naturalmente, il Governo è stato interpellato più volte, lo sa: il Governo ha accolto a dicembre in quest'aula l'ordine del giorno in cui si recepiscono i rilievi mossi verso la gestione della Croce rossa. Quindi avrebbe dovuto intervenire: non lo ha fatto, copre tutto e voglio sentire questa mattina, visto il contesto e l'episodio marginale rispetto al quadro generale, quale risposta ci viene data.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'onorevole Giovanardi ha posto una questione sulla attuale presidenza della Croce rossa che non è direttamente esplicitata nell'interpellanza rivolta per competenza al Ministero di grazia e giustizia. Infatti, nell'interpellanza si faceva riferimento all'onorevole Maria Pia Garavaglia come commissario straordinario della Croce rossa, e quindi ad un tempo passato rispetto a quanto ora denunciato dall'onorevole Giovanardi. Credo quindi che vi sarà la possibilità, attraverso altri strumenti di sindacato ispettivo o mozioni parlamentari, di porre il problema della Croce rossa al Parlamento ed al Governo.

CARLO GIOVANARDI. Già approvate, le mozioni!

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per quanto riguarda l'interpellanza presentata e che

riguarda il Ministero di grazia e giustizia, posso dire che è stato anzitutto accertato che non esiste alcuna registrazione o trascrizione ufficiale della requisitoria pronunciata dai due sostituti procuratori della procura di Napoli che si sono alternati sia nel corso delle varie udienze sia nell'espletamento della requisitoria, nell'ambito di una divisione degli argomenti da trattare, senza che l'uno abbia assistito al lavoro dell'altro.

Interpellato dal capo dell'ufficio, il sostituto dottor Davino — persona che viene citata nell'articolo de *il Giornale* cui fa riferimento l'onorevole Giovanardi nella sua interpellanza — ha comunicato che nel corso della discussione ha affrontato, tra gli altri, il tema dei rapporti anche di natura economica tra l'imprenditoria farmaceutica ed il mondo politico ed ha confermato di aver parlato anche della signora Garavaglia, all'epoca sottosegretario per la sanità, ma di non ricordare le esatte espressioni usate e di non poterle ricostruire.

Il magistrato ha specificato di averne trattato perché sul conto della signora Garavaglia era stata riferita una serie di episodi, tra cui quelli indicati nell'interpellanza, narrati da imprenditori farmaceutici accusati di corruzione nei confronti dell'ex ministro della sanità De Lorenzo. Detti episodi erano inizialmente compresi nell'ambito delle complessive indagini condotte da quell'ufficio nel settore della sanità; nel prosieguo fu operato uno stralcio e la posizione dell'onorevole Garavaglia, il relativo procedimento fu trasmesso per competenza territoriale alla procura di Roma il 27 giugno 1994.

Il dottor Fragiasso ha confermato questi ultimi dati ed ha riferito di non aver parlato della signora Garavaglia e di non essere stato presente quando lo ha fatto il collega Davino.

Alla luce degli elementi acquisiti dal Ministero, non è possibile confermare la fedeltà di quanto riferito dal quotidiano di stampa indicato nell'interpellanza nella testualità che è stata riportata.

Quanto al quesito sul procedimento penale trasmesso a Roma, la procura

della Repubblica del tribunale ha fatto sapere (e vi sono i documenti) che esso, iscritto a n. 14273/94b, è stato archiviato con provvedimento del GIP Claudio D'Angelo il 9 agosto 1996, su conforme richiesta del pubblico ministero dottor Antonio Marini, che non ravvisava coerenti elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanardi ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00440.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, signor sottosegretario, devo dire che non finirò mai di stupirmi di questo paese. Come è noto, sono state stroncate le carriere politiche di decine di persone, finite nel tritacarne delle indagini o sottoposte in aula ad un linciaggio morale, in particolar modo da parte della sinistra che sosteneva che, se un ministro, un sottosegretario, un parlamentare avesse ricevuto un avviso di garanzia, avrebbe dovuto uscire dalla scena politica. E l'onorevole Rosy Bindi è stata una dei principali sostenitori di questa tesi in quegli anni di fuoco. Ebbene, siamo venuti a sapere che l'ex onorevole Maria Pia Garavaglia è stata nominata commissario straordinario della Croce rossa, mentre pendeva a suo carico un procedimento penale a seguito di alcune affermazioni che sarebbero state rese. Il condizionale è d'obbligo perché la registrazione di tali dichiarazioni esiste, ma non è ufficiale. Il sottosegretario ha detto che non vi è la registrazione ufficiale, mentre vi sono quelle informali raccolte nel corso del processo. Ad ogni modo si trattava di imprenditori farmaceutici che erano andati a raccontare determinate cose.

Quindi, in questo paese vi è chi è stato mandato a casa bollato dall'infamia e vi è chi, invece, in base alle stesse accuse, è diventato commissario straordinario della Croce rossa. Inoltre, nel ricoprire quell'incarico, ha fatto talmente bene ed è stata talmente abile da meritarsi la censura di tutto il Parlamento e della Corte dei conti, eppure, ciò nonostante, è diventata presidente della Croce rossa.

Prendo quindi atto di quanto è stato detto dal Governo per quanto attiene allo svolgimento dei fatti, però questo è un ulteriore elemento che rende insostenibile, vergognosa e scandalosa l'omertà — chiamiamola così —, la copertura, l'avallo che il Governo dà a questa situazione all'interno dell'ente.

Non si può andare avanti sempre in questo modo in Italia. Infatti, quando si verificano episodi incresciosi, cui viene dato ampio risalto sui giornali, come nel caso della situazione di sfascio in cui versano determinati ospedali, si viene a sapere che da anni la gente denunciava queste situazioni senza essere ascoltata fino a che non sono morte tre o quattro persone. Ebbene, in questo caso è l'intero Parlamento che da mesi denuncia in atti ufficiali la situazione in cui versa la Croce rossa, mentre il Governo fa finta di niente. Eppure il Governo dovrebbe intervenire! Il ministro Andreatta interviene a fare il maramaldo con il generale Delfino, di cui nessuno ha ancora provato la colpevolezza, per dichiarare di averlo scaricato già da tempo, avendo compreso che sostanzialmente si trattava di un poco di buono! Andreatta interviene con il pugno di ferro per far fuori generali o colonnelli responsabili solo di essere al loro posto mentre si verificava in una camerata qualcosa di cui gli stessi non erano in alcun modo a conoscenza! Interviene per sollevare un polverone sulla Somalia e far fuori generali scomodi!

Invece, quando si tratta di situazioni politiche che hanno dei collegamenti con qualche gruppo parlamentare, nonostante il Parlamento si sia pronunciato all'unanimità, non succede nulla. Anzi coloro che facevano i forcaioli ed i giustizialisti con gli altri, oltre a svolgere una imbarazzata difesa, arrivano addirittura ad adottare provvedimenti come questo. Chiederò in altra occasione chiarimenti in merito a tale nomina per sapere come la stessa possa essere stata avallata da persone che fino a poco tempo fa non svolgevano una serena disamina delle situazioni, non tenendo conto del fatto che non sempre i pubblici ministeri hanno ragione.

Quello che non si può fare è avere due pesi e due misure. Non ci si può mostrare indignati ed usare il pugno di ferro verso chi si ritiene faccia parte degli avversari politici e giustificare tutto per tentare di coprire qualcuno che politicamente ci è vicino. È un metodo inaccettabile! E che la sinistra, con la tradizione di battaglie che ha, una volta arrivata al governo si comporti in questa maniera non è una sorpresa, perché sinceramente non mi sarei aspettato niente di diverso, ma è comunque un fatto da stigmatizzare. Il fatto che alcuni componenti di questa maggioranza, che hanno fatto battaglie storiche in difesa della verità, del diritto e della giustizia, poi avallino situazioni di questo genere è una cosa veramente deludente.

***(Dichiarazioni del procuratore di Mantova sulla guardia nazionale padana)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Anghinoni n. 3-00382 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'esame della documentazione acquisita per il tramite della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria sulla vicenda evocata nell'interrogazione dell'onorevole Anghinoni permette di concludere nel senso della insussistenza di elementi valutabili sul piano disciplinare a carico del dottor Mario Luberto. Per quanto concerne le notizie relative al 17 settembre 1996 riportate da un comunicato ANSA, il suddetto magistrato, relazionando sui fatti al procuratore generale di Brescia, ha escluso di aver mai rilasciato ad alcun giornalista le dichiarazioni riportate nel comunicato ed ha fornito elementi oggettivi di riscontro alla sua affermazione.

Al riguardo si osserva che il comunicato riporta da un lato dichiarazioni presuntivamente rese dal magistrato nella mattina del 17 settembre 1996, circostanza questa non veritiera tenuto conto che quel giorno il dottor Luberto ha partecipato quale pubblico ministero a due udienze preliminari protrattesi fino a tarda ora; dall'altro lato, lo stesso comunicato riporta notizie che sarebbero state asseritamente fornite dal medesimo magistrato, quali l'avvenuta iscrizione nella stessa data di procedimenti penali a carico dell'onorevole Umberto Bossi, notizie peraltro del tutto false giacché tale iscrizione non era avvenuta.

Atteso quanto sopra, le dichiarazioni cui si fa riferimento, smentite dall'interessato, non sono a lui riferibili. Tale conclusione è quindi assorbente e preclusiva di ogni ulteriore profilo.

Per quanto concerne, invece, i rilievi mossi dall'onorevole Anghinoni, essi sono relativi a quanto pubblicato in un articolo de *La Voce di Mantova* del 16 ottobre 1996, in cui venivano riportate alcune informali dichiarazioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, dottor Luberto, sulla recente (allora) costituzione della cosiddetta federazione della compagnia della guardia nazionale padana. Dalle informazioni acquisite risulta che il particolare interesse della stampa locale sull'argomento derivava dal fatto che l'onorevole Maroni aveva reso pubblica la notizia della costituzione del sodalizio nella sua veste di responsabile nazionale in occasione della sessione del cosiddetto parlamento della Padania tenutasi a Mantova il 16 settembre 1996.

Dal contenuto dell'articolo si evince che il procuratore della Repubblica non ha fornito informazioni sullo stato di indagini, ma si è limitato a generiche affermazioni su strutture associative. La procura generale di Brescia ha inviato una nota del predetto magistrato da cui si evince che il 15 ottobre egli aveva incontrato casualmente un cronista di quel giornale e de *La Gazzetta di Mantova*, con cui ebbe uno scambio di battute subito

dopo aver ricevuto richieste riguardo alle notizie sulla formazione della guardia nazionale padana. Con tono scherzoso si limitò a commentare tali notizie ed il fatto che lo sport praticato dai suoi componenti sarebbe stato lo « *S-Ciàncolo'* » (un antico sport mantovano antesignano del *baseball*), aggiungendo la supposizione che gli altri sport che potevano essere praticati erano il tiro con l'arco ed il *karate*, senza adoperare alcuna espressione offensiva.

Ha negato di aver mai detto che la « compagnia virgiliana sarà formata da esperti di *karate* », cosa che non avrebbe potuto affermare, ignorando da chi era formata e come funzionasse.

Ha negato di aver affermato che « la polizia sta lavorando in questo senso », anche perché non aveva affidato alla polizia alcun incarico in tal senso. Ha escluso di aver riferito in pubblico voci correnti. Ha aggiunto che il suo ufficio, in caso di segnalazione o denuncia di reato, si sarebbe adoperato, dopo le opportune investigazioni, per assumere con la dovuta sollecitudine le iniziative del caso.

Infine, subito dopo aver letto le edizioni dei predetti quotidiani (*La Voce di Mantova* e *La Gazzetta di Mantova*) del 16 ottobre, incontrando il cronista di quest'ultimo, aveva fornito le necessarie precisazioni al riguardo e inviato al quotidiano una nota recante l'esatta versione dei fatti che fu pubblicata qualche giorno dopo.

Alla luce delle precisazioni fornite dal magistrato e della rettifica prontamente inviata al quotidiano su cui erano apparse le prime dichiarazioni a lui attribuite, queste ultime sembrano non essere state riportate in modo accurato perché risentono delle forzature tipiche giornalistiche che consentirono giudizi ed interpretazioni non aderenti al reale contenuto e al pensiero del loro autore. Inoltre con esse non furono divulgate notizie su procedimenti in corso, in violazione del dovere di riserbo che i magistrati devono osservare.

Il magistrato ha poi escluso sia di essere stato titolare di alcun procedimento concernente aderenti alla lega nord sia che il suo ufficio, per il tramite di sostituti

assegnatari di singoli procedimenti, abbia mai disposto alcun pedinamento o particolari forme di controllo o vigilanza nei confronti di aderenti alla lega nord lesivi delle libertà costituzionali dei cittadini.

Con riguardo allo specifico profilo delle dichiarazioni rilasciate dal magistrato, si ritiene che in esse, alla luce dei criteri di valutazione applicati dal ministro in casi analoghi (criteri enunciati nella famosa nota del ministro del 20 settembre 1996, più volte evocata in risposta ad altre interrogazioni parlamentari), non si ravvisino elementi suscettibili di rilievo disciplinare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Anghinoni ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00382.

**UBER ANGHINONI.** Signor Presidente, non posso ritenere la risposta del sottosegretario né soddisfacente né veritiera, senza con questo voler attribuire particolari responsabilità al rappresentante del Governo che si è mostrato tanto disponibile. La risposta che mi è stata data è di una falsità e di una gravità davvero preoccupanti, tanto più ove si pensi che è riferita ad un magistrato. Quando il dottor Luberto afferma di aver mandato la smentita che non è stata poi pubblicata dai giornali, egli dimentica che come cittadino, e ancor più come magistrato, può pretendere la smentita. Poiché quest'ultima riguardava fatti particolarmente gravi, tanto da mettere in dubbio la sua onestà nello svolgimento della sua attività (perché le sue dichiarazioni suscitano tali dubbi): se non ha preteso la smentita è perché quelle dichiarazioni erano state da lui rilasciate. Quelle dichiarazioni sono state pubblicate più di una volta proprio perché il dottor Luberto le aveva ripetute più volte in quel periodo quando quotidianamente teneva una conferenza stampa ai giornali locali.

Credo pertanto che le giustificazioni fornite dal dottor Luberto siano poco attendibili. D'altra parte, siamo di fronte ad un personaggio che in quel periodo, nell'entusiasmo per il fenomeno di Mani

pulite (o non Mani pulite) e per il fatto che la magistratura si stesse scagliando contro i rappresentanti della lega in tutte le sue persone, le forme e le azioni, si era evidentemente esaltato; tanto che dichiarò di essere stato oggetto di sparatorie (si tratta di dichiarazioni pubbliche che ha rilasciato giorno per giorno ai giornali) e di altro. Il motivo per cui non vi poteva essere una smentita è determinato dal fatto che una certa informazione era veritiera, tanto che gli era stato messo sotto controllo il telefonino personale e riservato, di cui nessuno conosceva il numero: egli ha alluso — guarda caso! — alla guardia nazionale padana! Si tratta quindi di una distorsione del modo di pensare.

Tutto ciò aveva garantito al dottor Luberto di ottenere l'auto blindata e la scorta, che aveva richiesto. Peraltro, la usava negli orari di lavoro perché, al di fuori di essi, girava tranquillamente per la città di Mantova senza auto blindata e senza scorta! È infatti evidente che, se qualcuno ha qualche pensiero cattivo nei confronti di questa persona, lo fa negli orari di lavoro... A meno che non si fosse trattato di un discorso di *status symbol*, di paranoia e comunque di una persona che in quel momento aveva un equilibrio mentale non attendibile per il tipo di attività che svolge, cioè di garante della giustizia.

Ricordo che il dottor Luberto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: « Questa è gente che non scherza » e « Probabilmente la compagnia virgiliana sarà formata da esperti di *karate* ». Sottolineo che lui non ha mai parlato di « *S-Ciàncolo*' » o di tiro con l'arco; ha invece sempre affermato che l'arma della guardia nazionale padana era il *karate* e lo ha anche giustificato motivandolo con la seguente affermazione: « ...esperti di *karate* sarebbero tutelati anche dal fatto di non possedere armi. Le mani, infatti, non possono certo essere considerate tali. Ed in questo modo, quindi, non potrebbero certo essere accusati di utilizzare abusivamente armi ». Questa è stata una sua libera e gratuita deduzione tratta dal semplice fatto che

uno dei militanti della lega aveva una palestra di *karate*. Quindi, un magistrato che dovrebbe giudicare, nella sua mente contorta è giunto alle conclusioni che, avendo io, quale responsabile della guardia nazionale padana per la provincia di Mantova, anticipato la pubblicizzazione di uno sport locale, avevo delle responsabilità perché nel nostro sport, il *karate*, si fa uso delle mani che sono armi micidiali, che non vanno « registrate » perché come tali non sono registrabili! Rileviamo quindi la contorsione mentale e la poca affidabilità di un magistrato poiché lo « *S-Ciàncolo'* » non era altro che un antico sport del 1500 in uso nell'allora ducato di Mantova, dal quale è originato poi il gioco del *baseball*.

Egli ha poi parlato di una stretta vigilanza...

PRESIDENTE. Onorevole Anghinoni, la pregherei di avviarsi alla conclusione.

UBER ANGHINONI. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente.

Che eravamo sotto stretta vigilanza non l'ho detto io, ma lo ha dichiarato il dottor Luberto. Come ha rilasciato pure altre dichiarazioni che, per motivi di tempo, non posso richiamare, ma che sono comunque riportate nel testo della mia interrogazione.

Si tratta di un magistrato che, pur avendo questi pregiudizi, accingendosi ad intervenire su di un argomento così delicato e non sapendo che cosa sia lo « *S-Ciàncolo'* » perché non è originario di quella terra e quindi non ne conosce la cultura, condanna i cittadini pur non essendo affidabile!

Credo che questo Governo ed il ministro competente debbano veramente e seriamente, al di là di questa interrogazione, prendere in considerazione la rimozione del procuratore Luberto dalla procura di Mantova e l'assunzione di qualche provvedimento diverso, perché evidentemente ognuno di noi ha un ciclo vitale, un ciclo di capacità produttiva e di energia mentale diversi. Probabilmente, il suo è finito (*Applausi dei deputati del*

*gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

**(Adozioni da parte di famiglie con figli portatori di handicap)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Guidi n. 3-01241 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei innanzitutto dire che il testo dell'interrogazione presentata dall'onorevole Guidi è particolarmente emozionante, molto ricco di suggestioni. Affronta, infatti, temi molto delicati, come quello dell'adozione e dei rapporti d'amore, temi resi ancora più struggenti perché si fa riferimento a persone, come precisa anche il provvedimento assunto dal tribunale per i minorenni di Palermo, sicuramente di notevoli potenzialità affettive, trattandosi di genitori di una bambina gravemente malata. Mi ha particolarmente colpito, quindi, questa interrogazione e mi auguro che la risposta non sia considerata deludente dall'onorevole Guidi, tenendo comunque presente che dobbiamo rispettare ambiti e competenze.

Entrerò ora nel merito della questione relativa all'istanza di adozione internazionale presentata dai coniugi De Simone Giovanni e Amoroso Rosalia presso il tribunale per i minorenni di Palermo e da questi respinta. Ho a disposizione, e la fornirò, la copia del decreto del 28 novembre 1996 per quanto concerne la ragione della decisione. Devo ricordare che il ministro di grazia e giustizia non ha il potere di sindacare una decisione dell'autorità giudiziaria e di sovrapporre una propria interpretazione, eventualmente diversa da quella seguita dal giudice della fattispecie. Ciò non toglie che in sede di dibattito critico si possano valutare anche le sentenze.

Per quanto riguarda i quesiti specificamente posti dall'onorevole Guidi, in

merito al primo è il caso di ribadire che non si ravvisano ragioni impellenti per un potenziamento di organico dei tribunali per i minorenni come fatto dipendente dalla delicatezza di certi giudizi. E l'intera ricostruzione dell'onorevole Guidi porta ad un giudizio che è indipendente in questo caso dal numero dei magistrati, non riguarda la quantità, ma la qualità dell'intervento.

Quanto al secondo quesito, non si tratta di un doppio giudizio, ma di un criterio imposto dalla legge n. 194 del 1983, per cui l'orientamento del tribunale deve essere, come è stato, nel senso di proteggere con priorità l'interesse del minore a fronte di quelli, eventualmente anche legittimi e meritevoli, di rispetto delle altre persone coinvolte nella vicenda adottiva. Voglio aggiungere che l'opinione del Governo rispetto ad un atteggiamento in base al quale si accetti l'idea che vi sia una differenza tra l'adottabilità di un bambino con handicap avendo figli « normali » o la situazione contraria, è nel senso che questa sentenza non possa valere da precedente.

In merito all'ultimo quesito, si comunica che in virtù del suddetto criterio è garantito il rispetto dei bisogni dei piccoli e che tale criterio risulta generalmente rispettato ed applicato con rigore dai giudici minorili che svolgono un lavoro delicato e difficile, ma certamente la difficoltà è anche quella di dover stabilire l'idoneità ad adottare. È questo il confine molto delicato, e il giudizio è sempre al limite della difficoltà di interpretazione: adesso viene addebitato, talvolta, di applicarlo con troppo rigore, fino al punto di non considerare, per fedeltà assoluta a quel principio, il desiderio, spesso sincero, degli adulti di porsi a completa disposizione del futuro adottando o, come si esprime l'onorevole Guidi, di « gettare il cuore oltre l'ostacolo », quando a tale sincero, encomiabile desiderio non corrispondono, a giudizio del tribunale, censurabile in appello — di cui dobbiamo dire che in questo caso gli interessati non hanno ritenuto di avvalersi, forse, io

credo, per non sottoporsi ad una nuova prova — capacità concrete e risorse adeguate.

Devo dire, conclusivamente, che su questa questione resta aperta la valutazione politica della normativa in materia di adozione, sia nazionale, sia internazionale, in particolare sulla previsione della valutazione del tribunale sulla idoneità dei soggetti che si propongono come adottanti e che spesso presenta spazi di discrezionalità estremamente ampi e involge aspetti di natura sociologica e psicologica più, addirittura, che tecnico-giuridica.

In questi giorni, come senz'altro l'onorevole Guidi sa, è in discussione, presso le Commissioni riunite giustizia ed esteri, il provvedimento di ratifica della convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale: in quella sede potrà essere utile affrontare serenamente un dibattito, anche a partire da casi concreti come quello oggetto dell'interrogazione, sulla normativa italiana in materia di adozione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guidi ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01241.

**ANTONIO GUIDI.** Presidente, sottosegretario, grazie dello spazio.

Ho avvertito, anche perché conosco la sensibilità del sottosegretario e ricordo alcune lotte comuni, non imbarazzo, perché non ve ne sarebbe motivo, ma la difficoltà, oltre che politica anche umana, ad affrontare questo problema. L'adozione è sempre un problema delicato: chi può giudicare l'amore, e di chi? È veramente uno di quei discorsi al limite — per carità, estremamente alto e rispettabile — tanto che a volte ci viene il dubbio se in materia di adozione, di affido, di chi allontana e di chi giudica l'idoneità sia il caso di arrivare in tribunale o di utilizzare, anche in tribunale, strumenti diversi, più adeguati a sentire la voce di tutti, soprattutto dei bambini. Direi che questo è un dialogo che non può dividere i partiti; anzi, deve unificarli in una sfida sul diritto a dare ad ogni bambino un adulto giusto, e non viceversa, anche se l'amore dell'adulto, il

desiderio di un figlio non va demonizzato (nessun genitore compra un bambino al *self service*, ce ne accorgeremo tutti).

Non posso dichiararmi né soddisfatto né insoddisfatto, perché il sottosegretario, con molta correttezza, ha lasciato aperto l'argomento. Anzi, lo ringrazio per aver recepito la sfida che questa interrogazione non porta tanto nell'aula del Parlamento, quanto fuori. Mi permetto di aggiungere qualche considerazione per completare questa interlocuzione, che io ritengo molto importante, anche se, come al solito, ma non certo per colpa di qualcuno, avviene in aule deserte, anche se se ne discute solo dopo nove mesi, giusto il tempo di fare un bambino. Devo dire ancora due cose. Mi scusi, Presidente, ma non impiegherò più di trenta secondi. Del resto, il tempo dei bambini è diverso da quello degli adulti: per ogni bambino un'ora può essere un anno. Poca gente pensa che nel carcere del bambino, l'istituto, un'ora è un anno ed un anno è un'eternità, perché il tempo del bambino è assolutamente diverso. Il bambino pensa che il tempo non ci sia ed ogni momento è un'eternità.

Quando si punisce un bambino, magari togliendogli un oggetto, pensa di perderlo per sempre e, se un genitore si allontana, per una punizione — lo dico tra virgolette — crede di averlo perduto per sempre e si dispera.

Pensiamo allora ai bambini in istituto, per i quali il tempo e la mancanza di affetto e di genitorialità, nonostante la presenza di adulti che cambiano continuamente, determina una situazione di angoscia e di dolore.

Qui però stiamo parlando di una questione molto più specifica: la quantità è qualità. Qui si parla di un argomento speciale (tra virgolette), di un caso unico, che non può essere preso a riferimento per dire che la legge va modificata. Qui c'è stato un insulto alla logica e alla coscienza. Mi spiego e concludo.

Si chiede come requisito preferenziale a tutte le coppie che hanno già bambini normali se siano disposte ad adottare un bambino con handicap. Spesso genitori

onesti, che possono da noi non essere compresi — ma io apprezzo chi ha il coraggio di dire cose dure, perché le sdolcinature non servono a nulla —, dichiarano di non averne il coraggio. La risposta è seria ed onesta, anche se cruda. Ebbene, questi genitori vengono considerati meno bravi di altri che forse, essendo un po' più furbi, per avere un bambino normale dichiarano di essere disposti ad adottarne uno con handicap, per poi magari non accettarlo.

Qui ci troviamo di fronte alla situazione contraria: genitori che hanno già avuto una grande palestra di amore, hanno accettato una bambina grave, non l'hanno mandata in istituto e l'hanno curata talmente bene da far dire a quel tribunale che sono bravi e che hanno tutto il diritto di avere un bambino normale perché la loro predisposizione all'amore è tale da qualificarli come genitori da preferire. Il bambino normale, che sarebbe servito al bambino con handicap per stare meglio, ma sarebbe stato meglio anche lui — lo diceva il tribunale, non un perito di parte — non è stato però concesso, per un'assurda motivazione capovolta: se dici di volere un bambino con handicap, te ne do uno normale; se invece hai un bambino handicappato e lo curi bene e io accerto che sei disposto ad avere qualunque bambino, non te lo do. Questo è un paradosso inaccettabile e crudele! Soprattutto si tratta di una decisione non dalla parte del bambino e nemmeno conforme alla giurisprudenza corrente che, in fondo, è corretta ed infinitamente più avanzata di questa decisione.

I genitori non hanno proposto appello, perché chi vive nel buco nero della disperazione, chi vive il problema dell'handicap e chiede una cosa così importante, come è l'altro bambino, e viene tanto mortificato, ha pochi strumenti di reazione nel breve tempo.

Sicuramente la famiglia reagirà, comunque.

Mi avvio a concludere e ringrazio il Presidente, che ancora una volta ha avuto la sensibilità di concedermi più tempo, perché sa di che tipo di argomento par-

liamo: di un razzismo strisciante su certe diversità, che né lui né io né il sottosegretario accettiamo. In quest'aula talvolta si parla in termini offensivi delle diversità geografiche: forse un argomento come quello di oggi, cioè le diversità fisiche e mentali, può servire a tutti. La nostra è un giustizia penalizzata quando parla dei beni degli adulti, ma è così poco controllata — anche se spesso eroica — quando parla degli affetti dei minori.

Un aspetto mi amareggia, con riferimento ai dipartimenti per le pari opportunità e per gli affari sociali e la solidarietà. In altre stagioni complesse e difficili (condivisibili o meno) chi aveva la responsabilità di questo dicastero ha fatto ricorso a vertenze singole, non prevaricando il lavoro dei giudici ma andando sul territorio cercando di sensibilizzare la popolazione su questi temi. Così la vertenza di una giovane coppia che aveva sofferto poteva trasformarsi in un impulso di civiltà per il territorio. Nel nostro caso questo non è avvenuto: vi è stata un'azione assolutamente giornalistica, con un consenso epidermico, ma non è stata intrapresa una profonda e concreta azione in un territorio così complesso come la Sicilia.

In Sicilia i tribunali per i minori sono formati da giudici che rischiano la vita, perché vi è un legame profondo tra delinquenza organizzata e minori sfruttati: un chilo di bambino vale più di un chilo di droga. Da qui la mia richiesta di aiuto al sottosegretario Corleone, che — mi perdoni — oltre che sensibile è un amico (spero che l'amicizia sia reciproca; qualche volta viene usata a sproposito). In questa terra di Sicilia, così piena di solidarietà ma anche di difficoltà, si può prendere lo spunto dal caso di cui ci stiamo occupando per parlare dei servizi di riabilitazione (che non ci sono) e per aiutare i tribunali a difendere i bambini dalla delinquenza organizzata; si può partire — come ho proposto — da un caso singolo così particolare e così ingiusto per ridare giustizia, partendo da chi, con handicap, vuole una vita migliore e può insegnare qualcosa a tutti.

### **(Arresto del signor Coratelli)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-01465 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 4).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riferisco subito alla persona indicata nell'interrogazione in esame. Carlo Maria Coratelli, nato a Venezia il 26 gennaio 1979, è stato arrestato il 29 agosto 1997 dalla DIGOS di Venezia perché trovato in possesso di due ordigni incendiari. Trattandosi del delitto di cui all'articolo 1 della legge n. 895 del 1967, l'arresto da parte della polizia giudiziaria operante era obbligatorio ai sensi dell'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale. Nel corso della perquisizione venne rinvenuta documentazione innegante ai nuclei combattenti (è detto nell'informativa che abbiamo ricevuto). Inoltre dagli accertamenti esperiti sarebbe risultato che il Coratelli avrebbe fatto circa una trentina di telefonate minatorie a vari uffici pubblici, ai quotidiani *La nuova Venezia*, *Il Gazzettino* ed altri.

A seguito di impugnazione del provvedimento del GIP, la misura della custodia cautelare in carcere fu sostituita con quella degli arresti domiciliari il 18 settembre 1997. Il 27 ottobre 1997 veniva depositata la consulenza tecnica che consentiva di escludere la potenzialità offensiva degli ordigni sequestrati, ed il Coratelli veniva posto in libertà il giorno successivo.

La procura della Repubblica di Venezia ha di recente fatto sapere che nei confronti del Coratelli, indagato anche per i reati di cui all'articolo 272-bis, e 658 e 81 del codice penale, non sono stati raccolti, all'esito delle indagini esperite, elementi idonei a individuare ulteriori concorrenti nel reato. Da ciò si desume che tale ufficio potrebbe chiedere al GIP l'archiviazione sia del delitto in materia di armi sia di quello associativo, salva restando la contestazione del reato di cui all'articolo 658 del codice penale.

Stando alle informazioni pervenute, anche per consentire la risposta ad altre interrogazioni, non sembra condivisibile invece l'osservazione che gli uffici giudiziari di Venezia che si sono occupati della vicenda del Coratelli abbiano sottovalutato comportamenti violenti e illeciti ispirati al fenomeno secessionista; comportamenti che sono stati evocati dall'onorevole Cento quasi in contrapposizione con la vicenda processuale del Coratelli. A tale proposito, sarebbe sufficiente ricordare il processo per direttissima agli imputati della vicenda del campanile di San Marco ed il procedimento con rito abbreviato in corte d'assise, fissato contro i compartecipi rispettivamente il 5 dicembre 1997 ed il 13 gennaio 1998 davanti ai giudici veneziani, per concludere che gli organi dello Stato e l'autorità giudiziaria hanno assunto con sollecitudine le determinazioni di rispettiva competenza riguardo a tali fatti di violenza e che non è sotto alcun profilo prospettabile, da qualsiasi parte provenga, alcuna condotta antagonista di privati cittadini che intendano surrogare l'autorità dello Stato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cento ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01465.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, signor sottosegretario, in realtà la risposta data alla mia interrogazione conferma che, per quel che riguarda la vicenda del giovane Coratelli, ci si è trovati in presenza di un'iniziativa della DIGOS e della magistratura di Venezia non suffragata da alcun fatto tale da giustificare l'arresto. Per un giovane di vent'anni, perché questa è l'età del Coratelli, l'arresto significa vedere stravolta la propria vita, i propri rapporti familiari e la propria immagine dato che in quei giorni gli organi di informazione, non solo del Veneto ma di tutto il paese, descrivevano questo ragazzo come l'autore e il compartecipe di chissà quali associazioni sovversive, di chissà quale progetto eversivo delle istituzioni democratiche.

Di fatto le accuse mosse al Coratelli sono state in gran parte superate: addi-

rittura, gli ordigni incendiari tali non erano, così come ha detto il perito del tribunale, né egli era in correatà con nessun altro, nonostante fosse stato accusato di associazione sovversiva. Reato, questo, che ancora rimane nel nostro ordinamento giuridico e che viene sempre più utilizzato per imbastire teoremi politici piuttosto che per prevenire e reprimere eventuali fatti specifici in contrasto con la legge.

Mi domando chi restituirà al Coratelli la serenità, la tranquillità, la fiducia nello Stato, nella magistratura e negli organi di polizia; chi ridarà a questo ragazzo la dignità di persona militante politico della sinistra, peraltro iscritta ad un partito notoriamente non estremista, anzi caratterizzato da atteggiamenti di grande responsabilità, qual è il PDS che, in verità, anziché difenderlo si preoccupò subito di sospenderlo, e mi auguro che questa sospensione sia venuta meno. Chi restituirà a questo giovane fiducia nella magistratura e nelle autorità dell'ordine pubblico, dopo una vicenda così grave, che l'ha visto coinvolto così pesantemente? Alla luce dei fatti, così come ci vengono raccontati e ci risultano, questo giovane è forse colpevole di qualche telefonata anonima, tutta da accertare, di minaccia non si sa bene ancora a quale ufficio, ma certamente non di reati così gravi.

Certo, è vero che nei confronti del secessionismo razzista che si sviluppa nelle aree del nord del nostro paese, in particolare nel nord-est, vi sono state iniziative della magistratura, però non può non risaltare agli occhi che, nel momento in cui avvenne l'arresto di Coratelli, eravamo in una fase in cui in questo paese vi era ancora troppa tolleranza nei confronti di chi teorizzava e praticava il secessionismo razzista, mentre si sbatteva invece sulle prime pagine dei giornali questo ragazzo come responsabile di un'associazione sovversiva diretta a colpire lo Stato.

Voglio anche esprimere, signor sottosegretario, profonda preoccupazione per il permanere non solo di una legislazione emergenziale ma anche di un metodo

emergenziale, spesso a capo delle forze dell'ordine, per il modo in cui si procede ad indagini necessarie di prevenzione di fenomeni di sovversione. Non vorrei che, a distanza di troppi anni, ancora permanga nel nostro paese l'idea che l'affermazione della giustizia, la prevenzione e la repressione dei reati siano frutto non della verifica oggettiva dei singoli episodi, ma di teoremi che vengono incardinati per ricostruire fatti che in realtà non appartengono ad alcun teorema. È di questa mattina, per esempio (le annuncio, signor sottosegretario, un'interrogazione urgente al riguardo), la notizia che la DIGOS di Roma, a ventuno anni dall'assassinio di Giorgiana Masi, ha inviato un rapporto alla procura della Repubblica, affermando che forse Giorgiana Masi è stata uccisa non dalle forze dell'ordine o, come apparve in seguito a qualche dichiarazione, da qualche banda neofascista infiltrata nella manifestazione, ma addirittura dai suoi stessi compagni che il 12 maggio manifestavano a Roma.

È un altro dei tanti esempi di una giustizia che, anche a distanza di ventuno anni, si muove per ricostruire teoremi e non per accertare verità: per ventuno anni, non ci hanno detto niente sulle responsabilità dell'assassinio di Giorgiana Masi, eppure tutti abbiamo visto le immagini della manifestazione di quel giorno, di quelle squadre speciali che sparavano ad altezza d'uomo. Oggi, chi pensa di aver vinto allora quello scontro ci ripropone il teorema che in fin dei conti ci siamo sbagliati e che Giorgiana Masi fu uccisa da chissà quale autonomo infiltrato dentro quella manifestazione. È solo l'ultimo esempio — concludo, Presidente — di una giustizia che mi sembra si muova più su *input* politici che per l'accertamento storico e giudiziario dei fatti e delle relative responsabilità. La vicenda di Coratelli, purtroppo, ne è una prova: la ringrazio comunque, signor sottosegretario, per la risposta, che conferma l'esattezza dell'allarme che con questa interrogazione avevamo lanciato.

**(Concessione di licenze premio ai detenuti)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Pezzoli n. 3-01677 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la mia risposta è corredata da una serie di dati che chiedo venga allegata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna: è una documentazione corposa ma che credo possa aiutare molto la discussione su un argomento che suscita spesso polemiche pregiudiziali rispetto ai dati.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il beneficio dei permessi premio e la misura della semilibertà alternativa alla detenzione rivestono un fondamentale significato in relazione agli obiettivi di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei detenuti, elementi che caratterizzano il senso di crescente umanità e civiltà nel trattamento penitenziario, come è ben emerso anche in Senato nel corso del dibattito sulla legge per le modifiche all'esecuzione delle pene brevi, che adesso è in discussione nuovamente alla Camera. Il graduale reinserimento nel contesto sociale dei condannati, infatti, costituisce il momento finale di un processo trattamentale rieducativo e di osservazione che inizia e si svolge all'interno del carcere.

È utile ricordare gli elementi essenziali di detti benefici, per cercare di ricostruirne unitariamente il quadro.

Semilibertà. Tale misura, parzialmente alternativa alla detenzione, è applicabile anche agli internati, diversamente dall'affidamento in prova al servizio sociale. Essa consiste, come recita l'articolo 48, nella concessione al condannato e all'in-

ternato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto, per partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. I presupposti per l'ammissione al regime di semilibertà sono contemplati dall'articolo 50 dell'ordinamento penitenziario. La norma è stata oggetto di modifiche, sia da parte della legge 10 ottobre 1986, n. 633, sia dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 e, indirettamente, dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306. Allo stato, tenuto conto delle modifiche legislative apportate, la disciplina è la seguente: possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione, non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale; in tali casi, la semilibertà può essere disposta anche prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale; fuori dei predetti casi, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena; nel caso vi siano i presupposti oggettivi per l'affidamento in prova (pena detentiva non superiore a tre anni) ma questo non sia possibile per essere non pienamente soddisfacenti i presupposti soggettivi, quale ad esempio l'esito dell'osservazione in istituto, il condannato può essere ammesso alla semilibertà anche prima di avere scontato metà della pena; il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiaato almeno venti anni di pena; l'internato può esservi ammesso in ogni tempo.

Tuttavia, la semilibertà può essere concessa ai detenuti o internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero perché hanno agevolato l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice

penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (la legge sulla droga), solo nei casi in cui tali detenuti o internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, n. 6 (anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna) e 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (sempre la legge sulla droga), la semilibertà può essere concessa solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Nei casi di cui ai precedenti punti, laddove la semilibertà risulta concedibile, devono essere stati scontati almeno due terzi della pena. Solo per i collaboratori della giustizia ammessi a speciale programma di protezione la concessione della semilibertà può avvenire, a mente dell'articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991, anche in deroga ai normali presupposti (perciò anche a quelli di tempo). Ciò vale anche per le altre misure alternative, il lavoro all'esterno, i permessi premio.

Quanto a questi ultimi, la durata dei quali non può essere superiore a 15 giorni ogni volta e non può complessivamente

superare 45 giorni per ogni anno di espiazione, possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza ai condannati che hanno tenuto regolare condotta. La concessione dei permessi premio è di regola ammessa in ogni momento nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni, dopo l'espiazione di almeno un quarto di pena nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena nei confronti dei condannati all'ergastolo.

In virtù del titolo di reato, a mente dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alcune categorie di detenuti sono escluse dalla concessione di permessi premio o possono esservi ammesse solo se sussistono specifiche circostanze.

I provvedimenti che concedono o negano i permessi premio sono soggetti a reclamo al tribunale di sorveglianza ovvero alla corte d'appello se il provvedimento è stato emesso da autorità giudiziaria diversa dal magistrato di sorveglianza. Legittimati al reclamo sono il pubblico ministero e l'interessato.

Negli ultimi due commi dell'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario è contenuta la disciplina relativa alle ipotesi di ritardato o mancato rientro dal permesso rispettivamente per il detenuto e l'internato.

Vi è poi il capitolo sulla disciplina introdotta dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. L'attuale formulazione di tale articolo porta all'enucleazione di alcune speciali categorie di detenuti — che pertanto si distinguono dai cosiddetti detenuti comuni — individuate attraverso distinte possibilità di accesso alle misure alternative, esclusa la liberazione anticipata, ai permessi premio ed alla assegnazione al lavoro all'esterno.

A) Detenuti o internati per delitti commessi con metodi mafiosi o riconducibili a schemi organizzativi mafiosi (specificamente detenuti o internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché dagli

articoli 416-*bis* e 630 e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Tali soggetti non possono in alcun caso beneficiare di misure alternative, fatta eccezione per la liberazione anticipata, di permessi premio, di lavoro all'esterno.

B) Detenuti o internati per delitti rivelatori di particolare pericolosità sociale, in modo specifico detenuti od internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ovvero detenuti od internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, comma 3, 629, comma 2, e all'articolo 73, sempre limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. A tali soggetti possono essere concessi i benefici indicati solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

C) Detenuti ed internati di cui al punto a) che collaborano con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario, vale a dire le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato. Tali soggetti ritornano ad essere trattati come detenuti comuni.

D) Detenuti ed internati, sempre di cui al punto a), che, pur collaborando con la giustizia, abbiano dato o offerto una collaborazione oggettivamente irrilevante, a condizione che si trovino in determinate situazioni (applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, comma 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero della disposizione dell'articolo 16, comma 2, dello stesso codice). I benefici più volte citati possono essere

concessi a questi detenuti purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

L'articolo 4-*bis* prevede poi attraverso quali organi, nei vari casi (comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, questore, organi centrali di polizia), la magistratura di sorveglianza acquisisce le informazioni circa l'esistenza o meno di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Sempre l'articolo 4-*bis* prescrive inoltre all'ultimo comma, con riguardo alla generalità dei detenuti e degli internati che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione non possano essere concessi ai detenuti o internati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia o procuratore distrettuale comunica, di iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione ed internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Sulla materia è peraltro intervenuta ripetutamente la Corte costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 357 del 27 luglio 1994 e n. 68 del 1° marzo 1995 è stata dichiarata l'incostituzionalità delle restrizioni previste dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* nei confronti di coloro che, avendo dato una limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertato nella sentenza di condanna, ovvero essendovi già stato integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, non possano fornire un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La disciplina del trattamento dei detenuti in ordine alla fruizione di questi benefici ha subito, dunque, un progressivo irrigidimento in relazione al crescente fenomeno della criminalità organizzata, a cui si è accompagnata una giurisprudenza della Corte molto attenta al rispetto dei principi costituzionali in tema di detenzione.

A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 203 del 1991 e con il decreto-legge n. 306 del 28 giugno 1992 è stato rilevato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che il tasso di crescita del numero dei soggetti che hanno fruito di questi e degli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (ammissione al lavoro all'esterno, affidamento in prova al servizio sociale) è stato minore del tasso di crescita della popolazione detenuta per gli anni 1992-1993. Il dato si rivela invece superiore negli anni successivi.

In virtù della legge n. 203 del 15 luglio 1991 e del decreto-legge n. 306 più volte citato, sono stati fissati criteri più rigidi per la concessione dei benefici sia alla popolazione penitenziaria nel suo complesso, prevedendosi una differenziazione del trattamento in conseguenza del delitto commesso, sia ai detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali di tipo mafioso ovvero finalizzate al commercio di sostanze stupefacenti, nonché per i condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Il rischio di evasione connessa alla fruizione di queste misure alternative da parte del detenuto che ha in corso il trattamento appare molto contenuta.

I dati forniti dall'amministrazione penitenziaria, riportati nei prospetti statistici che lascerò a disposizione, sui fruitori dei benefici e sull'incidenza delle evasioni riguardanti il periodo dal 1991 al 1997 portano a risultati che non possono non confortare. Da essi si può rilevare un aumento nella concessione dei benefici con eccezione, per il 1997 della semilibertà, da 3.501 del 1996 a 3.255 del 1997, con l'indice passato da 152,7 a 142; il totale complessivo dei soggetti beneficiari è passato da 16.387 del 1991 a 41.866 del 1997. Significativo appare l'aumento dei casi di affidamento in prova ai servizi sociali passati da 3.988 del 1991 (indice 100) a 24.244 del 1997 (indice 607,9). Quanto al rapporto tra il numero totale dei detenuti destinatari dei benefici e quello di coloro che si sono resi irrepe-